

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

Nella seduta dell'8 settembre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il 15 novembre 2006, il ricorrente ha stipulato un contratto di *leasing* automobilistico con l'odierno resistente. Nel corso dell'anno 2010, l'utilizzatore ha richiesto il trasferimento del contratto *de quo* ad altro soggetto. Al fine di consentire il perfezionamento dell'operazione *de qua*, il conduttore ha provveduto – in data 1° settembre 2010 – al versamento della tassa prevista dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 1983, n. 53 (c.d. tassa "di possesso"), relativa ai periodi 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10, per un totale di euro 720,48.

Con e-mail del 15 dicembre 2010, il cliente ha sporto reclamo, chiedendo «*la restituzione [...] della somma di Euro 720,48*». In proposito, è stato puntualizzato come «*nei contratti di leasing di auto, il bollo debba gravare sulla società di leasing e non sull'utilizzatore [ai sensi dell']articolo 5, comma 32, del DI 953/1982 nel testo sostituito dalla legge di conversione 53/1983 [...]. La norma [...] richiamata infatti prevede in modo inequivocabile che siano tenuti al pagamento della tassa in oggetto coloro i quali risultano essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico per i veicoli in esso iscritti. Il contratto di leasing però costituendo solo un negozio giuridico che consente all'utilizzatore di acquistare il bene ricevuto con il pagamento dell'ultimo canone attraverso l'esercizio del patto di opzione si traduce in un mero prestito finalizzato ad un eventuale acquisto futuro non configurando quindi immediato effetto traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale; alla luce di ciò, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 il bollo era a carico della [società di] leasing*».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con lettera del 22 dicembre 2010, la convenuta ha rigettato l'istanza precisando che *«per quanto attiene la tassa di proprietà di veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria, [...] è contrattualmente previsto che tale aggravio sia a carico dell'utilizzatore. L'articolo 14 – 'Spese ed imposte' delle Condizioni Generali cita infatti: '(...); anche la tassa di proprietà D.L. 30-12-1982 n. 53, è a carico dell'utilizzatore il quale è quindi responsabile di ogni eventuale conseguenza per il mancato o il ritardato adempimento. (...)»*.

Avverso il rifiuto opposto dall'intermediario, il 29 dicembre u.s. il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), col quale ha chiesto *«il rimborso totale (euro 720,48) della somma pagata»*.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha evidenziato che *«il pagamento del bollo auto nei casi di leasing era, sino al 2009, a carico del locatore: legge 53 28/2/1983, art. 5. [...] Soltanto con la legge n. 99/2009, art. 7, il pagamento del bollo è a carico del locatario. [L'intermediario] sostiene il contrario, richiamando l'art. 14 del contratto che, a sua volta, richiama il menzionato D.L. 53/1983 che [...] prevede una disposizione assolutamente contraria a quanto [l'intermediario] vuole sostenere»*.

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 3 febbraio 2011 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'istituto ha preliminarmente osservato che il ricorrente *«ha presentato il ricorso in qualità di consumatore mentre il contratto di locazione finanziaria n. 81161 è stato sottoscritto con la scrivente in qualità di professionista detentore di partita I.V.A.»*.

Ciò premesso, l'intermediario ha esposto articolate argomentazioni difensive, incentrate – da un lato – sull'articolo 14 del contratto di locazione finanziaria del 15 novembre 2006 e – dall'altro lato – su di una diffusa dissertazione ermeneutica della normativa rilevante.

Sulla scorta di tali osservazioni, il resistente si è rivolto *«all'Illustrissimo Arbitro Bancario Finanziario affinché dichiari l'inaccoglibilità del ricorso»*.

Come richiesto, le controdeduzioni dell'intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria tecnica al ricorrente con e-mail dell'8 febbraio 2011.

DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che la qualifica di consumatore che il ricorrente ha dichiarato è stata contestata dall'intermediario.

La censura coglie nel segno, in quanto non solo la professione desumibile dal documento d'identità del ricorrente è quella di *«avvocato»* (elemento che, di per sé, non sarebbe particolarmente significativo), ma nelle ricevute dei pagamenti effettuati il 1° settembre 2010 il ricorrente si identifica nei confronti dell'Amministrazione utilizzando una partita IVA in luogo del proprio codice fiscale.

Come già in altre occasioni, questo Collegio, rilevata la diversa qualifica del ricorrente rispetto a quanto dichiarato nel modulo del ricorso, ha disposto il rinvio dell'esame dello stesso ad una riunione con composizione adeguata all'effettiva qualifica del Ricorrente.

Ciò chiarito deve, sempre in via preliminare rilevarsi che una parte dei fatti sui quali si fonda il presente procedimento – ovvero il pagamento della tassa *de qua* per l'annualità 2006/07 (pari a euro 182,63) – si riferiscono ad un debito la cui scadenza è anteriore al 1° gennaio 2007. A questo proposito, deve ricordarsi che le *Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.09* (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) *«Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007»*.

Ne consegue che, quantomeno in relazione a parte delle doglianze del ricorrente, questo Collegio non può conoscere della questione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Venendo ora all'esame del (residuo) merito della vertenza, va innanzitutto puntualizzato che è provata in atti l'approvazione, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., dell'articolo 14 del contratto di locazione finanziaria datato 15 novembre 2006, secondo il quale «*Tutte le spese di manutenzione, riparazione, revisione e collaudo saranno a totale carico dell'utilizzatore; anche la tassa di proprietà D.L. 30-12-1982 n. 53, è a carico dell'utilizzatore il quale è quindi responsabile di ogni eventuale conseguenza per il mancato o ritardato adempimento. Sarà quindi facoltà del concedente addebitare all'utilizzatore ogni onere derivante dal mancato pagamento dalla predetta tassa, anche in data successiva all'opzione esercitata, comprese soprattassa e mora, unitamente al rimborso spese nella misura indicata, a norma di legge, nel 'documento di sintesi'. [...]*». Al di là, dunque, di quale fosse all'epoca il soggetto responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione per il versamento della tassa in questione, le parti avevano convenzionalmente (e legittimamente, ad avviso di questo Collegio) previsto che questa gravasse sull'utilizzatore e non sulla società di *leasing*, formalmente proprietaria del bene oggetto di locazione finanziaria.

In secondo luogo, la normativa rilevante al fine della soluzione del caso *de quo* è stata modificata dall'articolo 7, L. 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella G.U.R.I. 31 luglio 2009, n. 176. In particolare, tale modificazione ha inciso sul regime legale applicabile al pagamento della tassa *de qua* per l'annualità 2009/10 (euro 172,59), che, pertanto, risulta regolata dalle disposizioni emendate, entrate in vigore dopo il periodo di *vacatio legis* previsto dagli articoli 73, comma 3, Cost. e 10, prel.

Ora, l'art. 5, comma 32, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 1983, n. 53, nella versione modificata dall'articolo 7, L. 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella G.U.R.I. 31 luglio 2009, n. 176, recita testualmente che «*Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. [...]*».

Sulla scorta delle considerazioni ora illustrate non può che concludersi per la totale infondatezza anche delle residue istanze del ricorrente.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara il ricorso in parte improcedibile e non accoglie la parte residua.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO